Penale Sent. Sez. 5 Num. 8180 Anno 2019
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: PEZZULLO ROSA
Data Udienza: 29/11/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MINICUCCI GIANCARLO nato il 03/02/1952

avverso la sentenza del 15/06/2016 della CORTE APPELLO di LECCE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto

udito il difensore

La parte civile si riporta alle conclusioni che deposita con contestuale richiesta del pagamento delle spese

Il difensore Avv Corleto insiste nell'accoglimento

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 15.06.2016 la Corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale - che aveva assolto Minicucci Giancarlo dal reato di cui all'art. 595, primo e terzo comma, c.p. e 13 L. 47/1948, perché il fatto non costituisce reato- lo dichiarava, invece, responsabile agli effetti civili, condannandolo al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede.

1.1. In particolare, al Minicucci era stata ascritta la condotta dell'avere omesso nella qualità di Direttore del "Nuovo Quotidiano di Puglia", la verifica del contenuto e dell'identità dell'autore della lettera pubblicata in data 19.05.2004 nelle edizioni di Lecce, Brindisi e Taranto a firma di "Alessandro Orlandini"- falsa identità di Alessandro Cavone-con la quale era stata offesa la reputazione dei componenti della Commissione per gli esami di avvocato 2003-2004 ed, in particolare, del Presidente Galluccio; il Minicucci, invero, senza verificare con scrupolo l'identità dell'autore della lettera e non controllando che i fatti narrati nella lettera fossero esattamente così accaduti e ricostruiti, rappresentava ai lettori una condotta equivoca -definita scandalosa- dei componenti della Commissionee del Presidente, Avv. Galluccio, insinuando che la correzione della votazione di un compito, in sede di apertura pubblica delle buste riportanti i voti di ciascun candidato, oltre ad essere "strana" fosse finalizzata a consentire ad un candidato di superare la prova scritta (essendo la votazione dapprima di 25-30-30 e successivamente di 35-30-30), omettendo però di riferire che, nel corso della seduta, lo stesso Presidente aveva provveduto ad illustrare le modalità con cui era stato rilevato l'errore (riconducibile ad un banale errore di dettatura e conseguente trascrizione della votazione riportata su uno degli elaborati), mettendo a disposizione dei presenti sia il verbale, che il compito oggetto della rettifica.

La Corte territoriale riteneva che il Minicucci, nella indicata qualità di direttore del suddetto quotidiano, fosse in sostanza responsabile ex art. 57 c.p., per omesso controllo necessario ad impedire che con il mezzo della pubblicazione fosse commesso il reato di diffamazione, essendosi limitato a contattare il numero di telefono indicato nella lettera, poi, pubblicata e di essersi fidato di quanto riferito dall'interlocutore, ossia di essere il figlio di un suo amico giornalista.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando, con un unico motivo di ricorso, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 43, 57 e 595 c.p.; invero, la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare una serie di elementi fondamentali valorizzati, invece, dal Giudice di prime cure e, in primo luogo, il fatto che il Cavone, autore dello scritto, avesse fraudolentemente utilizzato un nome noto al direttore del quotidiano dichiarando di essere il figlio di un famoso giornalista, suo amico, vicedirettore del settimanale "Gente", inducendo così in errore lo stesso sulla provenienza della lettera e sulla sua credibilità; anche a fronte di tale conoscenza putativa, peraltro, il Minicucci si era prontamente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

attivato per contattare l'"Orlandini" attraverso il numero di telefono cellulare indicato sulla lettera, ricevendo puntuali rassicurazioni dall'interlocutore circa la sua identità; la motivazione data sul punto dalla Corte territoriale, secondo cui il Minicucci avrebbe dovuto contattare la rivista "Gente" o il suo collega e amico Orlandini, presunto padre dell'autore della lettera, risulta del tutto apparente ed inidonea ad integrare lo specifico profilo di colpa individuato dall'art. 57 c.p, in quanto l'eventuale telefonata avrebbe anche potuto non dirimere i dubbi in ordine alla veridicità o meno delle affermazioni contenute nello scritto; altro aspetto che la Corte territoriale avrebbe omesso di valorizzare, poi, attiene al fatto che l'imputato aveva modificato parte della lettera ricevuta, eliminando le frasi e gli aggettivi più marcatamente offensivi, modificando il titolo e rendendo più in generale la lettera meno allusiva e polemica; infine, la Corte d'appello avrebbe omesso di valutare adeguatamente la condotta successiva del direttore del quotidiano, consistita nell'aver dato atto con una nota redazionale della conclusione, con esiti positivi, dei lavori della commissione d'esame e nella puntuale confutazione di ogni dubbio sull'operato della stessa; in definitiva, secondo l'assunto difensivo, data la ragionevole fiducia riposta nella fonte della lettera, l'ora tarda e la prossima stampa del giornale, nonchè l'incontrovertibile interesse sociale assunto dalla notizia in esame, nessun profilo di colpa poteva ravvisarsi in capo all'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento.

1. Va premesso che sebbene l'imputazione ascritta al Minicucci contenga l'espressa indicazione dell'art. 595 c.p. e non dell'art. 57 c.p., ossia del reato colposo proprio del direttore responsabile di una stampa periodica per l' omesso controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione sia commesso il reato di diffamazione ex art. 595 c.p., tuttavia, il chiaro ed inequivoco riferimento contenuto nella contestazione al direttore responsabile "Minicucci Giancarlo" del "Nuovo Quotidiano di Puglia" e all'omessa verifica con scrupolo dell'identità dell'autore della lettera, nonché al controllo con altrettanto scrupolo, affinchè i fatti narrati fossero esattamente così accaduti e ricostruiti con la pubblicazione della lettera in questione, indicano chiaramente il riferimento a tale fattispecie di reato.

1.1. Sul punto va richiamato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non sussiste la violazione del principio di correlazione qualora, come nella fattispecie, l'imputazione si concreti nella sostituzione dell'addebito di natura dolosa di cui all'art. 595 cod. pen. (diffamazione) con l'addebito di natura colposa di cui all'art. 57 cod. pen.(omissione dell'obbligo di controllo sul contenuto del periodico), in quanto detta modifica del titolo della responsabilità non può essere ritenuta di per sé lesiva del diritto di difesa dell'imputato e non lo è in concreto qualora - ancorché si ipotizzi la responsabilità dell'imputato a titolo di concorso nel delitto di diffamazione - si faccia riferimento anche al suo ruolo di direttore del giornale, idoneo ad includere anche la responsabilità a titolo di colpa (art. 57 cod. pen.) e, quindi, si strutturi l'addebito in modo tale da consentire la difesa anche in relazione alla fattispecie di cui all'art.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

57 cod. pen. (*Sez.* 5, *n. 46203 del* 09/11/2004,Rv. 231169; *Sez.* 5, n. 2074 del 25/11/2008,Rv. 242351 - 01).

In ogni caso, il ricorrente non ha dubitato che nella fattispecie trattasi dell'addebito di natura colposa di cui all'art. 57 cod. pen., avendo incentrato le proprie difese proprio in relazione a tale reato.

2. Tanto premesso, deve evidenziarsi che la fattispecie in esame verte sul tema del "controllo" e della diligenza e cura riposte in tale attività di controllo dal Direttore di un quotidiano, in relazione alla pubblicazione sul periodico di lettere a lui pervenute.

2.1. In merito alla responsabilità ex art. 57 c.p., tale norma configura a carico del direttore responsabile di un periodico, un reato autonomo, punibile a titolo di colpa, la quale consiste non già in generiche forme di negligenza, imprudenza o imperizia, bensì nella inosservanza di una specifica regola di condotta e cioè nel mancato esercizio, sul contenuto del periodico, del controllo necessario ad impedire che con il mezzo della pubblicazione siano commessi reati. In proposito, più volte questa Corte ha evidenziato come la responsabilità a titolo di colpa del direttore per l'omesso controllo sul contenuto del periodico in riferimento al fatto diffamatorio a mezzo stampa possa dirsi esclusa ove si dimostri che il predetto, titolare di una posizione di garanzia, ha fatto quanto in suo potere per prevenire la diffusione di notizie non rispondenti al vero, prescrivendo e imponendo regole e controlli, anche mediati, di accuratezza, di assoluta fedeltà e di imparzialità rispetto alla fonte-notizia (Sez. 1, n. 48119 del 15/10/2009 Rv. 245668).

2.2. Vero è che con riferimento alla diffamazione realizzata mediante articoli su quotidiani aventi una significativa tiratura viene in rilievo il problema della esigibilità di un effettivo controllo ad opera del direttore, per legge "responsabile". In proposito, la Corte Costituzionale, investita del problema non ha mancato di rilevare (Corte cost. n. 198 del 1982 n. 139 del 1983) che l'identificazione del responsabile nel solo direttore del giornale trova giustificazione nel fatto che egli, per la sua funzione, più degli altri è in grado di seguire l'attività del giornale; che con la modifica legislativa ad opera della L. n. 127/58, la colpa, fondante la responsabilità, è espressamente individuata nella violazione di una specifica regola di condotta, quale è appunto quella prescritta dalla norma stessa quando dispone che il direttore deve "esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati"; che nulla impedisce di ritenere che "la responsabilità del direttore venga meno tutte le volte in cui il caso fortuito, la forza maggiore, il costringimento fisico o l'errore invincibile (artt. 45, 46 e 48 c.p.) vietino di affermare che la sua omissione sia cosciente e volontaria (art. 42 c.p.): restando affidate alla valutazione del giudice di merito tutte le eventuali situazioni che, in concreto, consentono di escludere la colpa (Sez. 1, n.48119 del 15/10/2009 Rv. 245668, che richiama i principi espressi dalla Corte Cost.).

La valutazione del giudice delle leggi, dunque, non ammette una generica esclusione della responsabilità per inesigibilità a causa delle dimensioni del giornale, ma indirizza alla verifica della sussistenza di specifiche cause che consentono di escludere, nei diversi casi concreti, la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

riferibilità del fatto (omissivo) al titolare della posizione di garanzia o che consentano di escludere, nella singola situazione considerata, la rimproverabilità dell'omissione (in base al principio che la responsabilità per fatto proprio colpevole esige che tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie siano soggettivamente collegati all'agente, nella forma, a seconda dei casi, del dolo o della colpa, e al medesimo "rimproverabili").

2.2.1. Le Sezioni unite di questa Corte, peraltro, avevano già evidenziato (Sez. U, n. 28 del 1958, CED. 098039) che l'art. 57 c.p. configura a carico del direttore e del vice direttore responsabile di un periodico un reato proprio e autonomo rispetto al quale: a) il reato commesso dall'autore dello scritto si configura come evento e non come condizione obiettiva di punibilità dell'autonomo reato di cui risponde il direttore o Vice direttore; b) la responsabilità di questi ultimi deve essere sempre sorretta dallo elemento soggettivo della colpa, l'evento da essi non voluto (commissione di un reato col mezzo della pubblicazione) venendo in considerazione come effetto della omissione della doverosa attività di controllo del soggetto responsabile; e) la colpa non è ravvisabile genericamente nella negligenza, imperizia, ecc., ma è espressamente individuata dalla legge nella inosservanza di una specifica regola di condotta (omesso esercizio, sul contenuto del periodico, del controllo necessario ad impedire che siano commessi reati col mezzo della pubblicazione); d) la condotta omissiva (l'omesso controllo anzidetto) può a sua volta essere, indifferentemente, volontaria o colposa, non discostandosi la specifica disciplina dei basilari principi del codice penale regolanti il fondamento soggettivo della responsabilità con riguardo ai delitti colposi, secondo i quali la non volontarietà concerne l'evento (che, nella specie, è quello stesso del reato commesso mediante la pubblicazione); e) non sussiste una presunzione legale della colpa, ma questa deve essere provata in concreto, onde dev'essere provata in concreto l'omissione del controllo prescritto, rapportata ad un atteggiamento psichico secondo i criteri precisati, mentre ai fini della prova e secondo i comuni principi relativi alla libertà della stessa ed al libero convincimento del giudice, ben possono utilizzarsi le presunzioni hominis, particolarmente aderenti alla materia, data la difficoltà di altre prove, e desumibili anche dalla stessa impostazione, collocazione e natura dell'articolo incriminato, nel complesso e nell'economia del giornale.

3. Alla stregua degli indicati principi occorre, dunque, valutare la responsabilità del Minicucci, partendo, tuttavia, dalla circostanza che non risulta oggetto di contestazione l'oggettivo scostamento dal vero di quanto descritto nella lettera oggetto di pubblicazione a firma di tal "Alessandro Orlandini"- falsa identità di Alessandro Cavone- avendo l'autore falsamente rappresentato ai lettori una condotta equivoca (definita scandalosa) dei componenti della Commissione di esame e del Presidente, Avv. Galluccio, insinuando che la correzione della votazione di un compito, in sede di apertura pubblica delle buste, oltre ad essere "strana", fosse finalizzata a consentire al relativo candidato di superare la prova scritta, attraverso la appunto la correzione del voto, omettendo surrettiziamente di riferire che, nel corso della seduta, lo stesso Presidente aveva provveduto ad illustrare le modalità con cui era stato

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

rilevato l'errore, un banale errore di dettatura e conseguente trascrizione della votazione riportata su uno degli elaborati, mettendo a disposizione dei presenti sia il verbale, che il compito oggetto della rettifica.

Tale omissione traducendosi in una distorsione grave dalla realtà, screditando l'operato della Commissione di esame, integra una diffamazione, laddove appunto viene adombrata una condotta equivoca ed illecita di " favoritismo" e di falso dei componenti della Commissione di esame nei confronti di un candidato.

4. L'imputato si è difeso dall'accusa a lui mossa, evidenziando, secondo quanto di legge nella sentenza impugnata e nel ricorso in esame: di aver ricevuto la lettera in questione affinchè venisse pubblicata sul giornale da lui diretto con un numero di telefono e la carta di identità di "Orlandini Alessandro", firmatario della lettera; di avere contattato costui al cellulare e di avergli chiesto se avesse la prova o testimoni dell'accaduto; di essersi fidato di quanto riferito dall'interlocutore in merito al fatto di essere figlio di un suo amico giornalista, vicedirettore di Gente; di essersi determinato alla pubblicazione anche in ragione delle difficoltà di fare immediate ulteriori verifiche, attesa l'ora tarda e la prossima stampa del giornale del giorno dopo; di aver comunque modificato la lettera nelle parti in cui la stessa era più marcatamente offensiva, in particolare dove si dava avvenuto per certo il broglio e, comunque, la sua condotta successiva, con la pubblicazione della confutazione di ogni dubbio sull'operato della commissione sarebbe idonea ad attestare la sua buona fede.

Tali elementi, sono stati correttamente ritenuti dai giudici d'appello non rappresentativi dell'ottemperanza da parte dell'imputato, titolare di una posizione di garanzia, di aver compiuto quanto in suo potere per prevenire la diffusione della notizia diffamatoria, non aderente alla realtà, contenuta nella lettera.

5. In primo luogo, nessun serio controllo- come peraltro ammesso dallo stesso ricorrente- è stato, infatti, effettuato dal Minicucci sulla "fonte" della notizia, essendosi l'imputato fidato della firma apposta in calce alla lettera di "Alessandro Orlandini", in relazione a quanto riferitogli dal falso interlocutore telefonico, in merito al fatto di essere figlio di un suo amico giornalista, vicedirettore di Gente, come se tale dichiarata parentela fosse in sé sufficiente a dare esaustiva garanzia dell'effettiva identità dell'interlocutore e nel contempo della verità della notizia riportata nella lettera.

5.1. In proposito, deve osservarsi come sempre più frequentemente in alcuni quotidiani viene dedicato un apposito spazio alla pubblicazione di lettere o scritti, provenienti da cittadini, intellettuali od opinionisti e tali contributi, inviati al Direttore del giornale, ricevono un vaglio diretto da parte solo di quest'ultimo, venendo pubblicati sotto il controllo diretto dello stesso, ossia senza nessun filtro preventivo, quale quello effettuato dal giornalista autore dell'articolo o del pezzo che è tenuto- sotto la sua responsabilità ed in ossequio delle regole poste a presidio della professione di giornalista- alla verifica dalle sue fonti informative e dei fatti narrati, dovendo offrire prova della cura posta negli accertamenti svolti per stabilire la veridicità dei fatti.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

5.2. Nel caso di pubblicazione di lettere inviate al direttore, si ritiene che il controllo che il direttore del periodico, in virtù della sua posizione di garanzia, è tenuto a compiere al fine di impedire che con il mezzo della pubblicazione della lettera sia commesso il reato di diffamazione debba essere ancor più stringente, sicchè l'erronea convinzione circa la rispondenza al vero della fonte e del fatto riferito nella lettera non potrà esimerlo da colpa se non abbia proceduto ad una seria ed adeguata verifica della fonte e dei fatti, di guisa che nell'ipotesi in cui una simile verifica sia impossibile (anche nel caso in cui la notizia possa essere ritenuta verosimile in relazione alle qualità personali dell'informatore) il Direttore che intenda comunque pubblicarla accetta il rischio che essa non corrisponda a verità.

In tale contesto neppure possono essere idonei ad escludere la colpa del Direttore l'ora tarda e la prossima stampa del giornale del giorno dopo (così come la sua condotta successiva, di pubblicazione in sostanza della confutazione di ogni dubbio sull'operato della commissione), ravvisandosi in tali elementi non già una accidentale e scusabile emergenza, ma inerzia e negligenza nelle doverose verifiche, di fronte ad un testo non aderente alla realtà.

Né le caratteristiche dell'oggetto della pubblicazione (una lettera appunto proveniente da un terzo) autorizzano a restringere il grado di responsabilità del Direttore, anzi la posizione di garanzia, protesa a tutelare l'interesse diffuso prevenendo la lesione dell'altrui reputazione (garantendo l'aderenza alla verità storica), impongono una ancor più pregnante attività di controllo.

5.3. Peraltro, già questa Corte ha evidenziato come in determinate circostanze il controllo del Direttore sulla pubblicazione debba essere ancor più incisivo. Nel caso ad esempio della cd. "brevina" (in linguaggio giornalistico), ha ritenuto sussistente la responsabilità del direttore di un quotidiano, ex art. 57 cod. pen. in relazione all'art. 595 cod. pen., che aveva pubblicato una notizia diffamatoria contenuta in un breve pezzo non firmato ("brevina" appunto), evidenziando come non fosse rilevante a tal fine la circostanza della brevità del pezzo, in quanto la carenza di una firma dell'informazione induce a supporre un diretto e più stringente controllo al riguardo, divenendo immediato il titolo di coinvolgimento del preposto al giornale verso i destinatari di eventuali resoconti diffamatori (*Sez.* 5, n. 15004 del 22/02/2012, Rv. 252484).

6. Il ricorso va, dunque, respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che liquida in euro 1200,00 oltre accessori di legge

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che liquida in euro 1200,00, oltre accessori di legge.

Così deciso il 29.11.2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale